IL CASO.it

Civile Ord. Sez. 1 Num. 24602 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: ZULIANI ANDREA
Data pubblicazione: 11/08/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19761/2024 R.G. proposto da

M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, con gli avv. Massimo De Belardini e Giorgio Lener

- ricorrente -

contro

Fallimento Shernon Holding S.r.l., con l'avv. Massimo Fabiani

- controricorrente –

avverso il decreto depositato dal Tribunale di Milano in data 8.7.2023 nel procedimento iscritto al n. 34836/2020 R.G.;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.6.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

M. Business S.r.l. in Amministrazione Straordinaria (d'ora innanzi anche M. Business in AS) propose domanda di ammissione al passivo del fallimento Shernon Holding S.r.l. di

vari crediti asseritamente derivanti da un contratto di cessione di rami d'azienda con riserva di proprietà (e con prevista procedura di «aggiustamento prezzo») stipulato il 9.8.2018 tra i commissari delle amministrazioni straordinarie delle quattro società del gruppo «Mercatone Uno» e Shernon Holding S.r.l., la quale venne poi dichiarata fallita il 23.5.2019.

In particolare, venne chiesta l'ammissione al passivo dei seguenti importi: a) € 6.418.692 (importo poi lievitato a € 32.088.111,48 nella successiva opposizione allo stato passivo), più i.v.a., in prededuzione, a titolo di indennità di occupazione, oltre alle somme maturande sino alla data di effettiva riconsegna degli immobili di proprietà della ricorrente ancora occupati da rimanenze riferibili alla società fallita; b) € 198.815,17, più i.v.a., in prededuzione privilegiata ai sensi dell'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c., a titolo di rimborso dei costi del personale sostenuti dalla ricorrente per conto del fallimento dal 24.5.2019 al 31.8.2019; c) € 153.901,38, più i.v.a., in prededuzione, per «indennità e rimborso»; d) € 1.848.783,92, in prededuzione, a titolo di controvalore di diversi rami d'azienda, collocati in varie località e non restituiti dal fallimento dopo la decisione del curatore di sciogliersi dal contratto di cessione; e) € 567.238,10, in prededuzione, per i danni agli immobili retrocessi; f) € 72.427,63, in privilegio speciale ai sensi dell'art. 2758, comma 2, c.c., a titolo di i.v.a. su canoni di locazione di impianti fotovoltaici; g) € 236.671,58, in privilegio ai sensi dell'art. 2752, ultimo comma, e 2778 c.c., a titolo di rimborso di tributi locali; h) € 772.607,47, più i.v.a., in chirografo, a titolo di canoni di locazione e rimborso costi sostenuti per gli impianti fotovoltaici; i) € 4.636.527,91, più i.v.a., in chirografo, a titolo di rimborso di costi vari, tra i quali, di valore preminente, i depositi cauzionali versati ai locatori

degli immobili in cui erano situati i rami d'azienda; l) € 1.207.279,06, più i.v.a., in chirografo, a titolo di rimborso di costi sostenuti per utenze di energia elettrica e gas; m) altri crediti vari di minore importo.

Il giudice delegato rigettò la domanda, rilevando, in primo luogo, la nullità del contratto di cessione d'azienda e ritenendo fondata, in ogni caso, l'eccezione di compensazione sollevata con riguardo ai maggiori crediti vantati dal fallimento a titolo di risarcimento danni; venne, inoltre, analiticamente evidenziata l'assenza di allegazione e prova delle singole voci di credito insinuate al passivo.

M. Business in AS propose opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall., che venne però respinta dal Tribunale di Milano in composizione collegiale.

Contro il decreto del tribunale, M. Business in AS ha proposto ricorso per cassazione articolato in diciotto motivi.

Il fallimento Shernon Holding S.r.l. si è difeso con controricorso.

Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «nullità del decreto, violazione e falsa applicazione dell'art. 99 della legge fall. e degli artt. 132, comma 2, n. 4, [c.p.c.] e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver motivato, il Tribunale di Milano, la nullità del contratto di cessione dei rami aziendali *per relationem* ad altri provvedimenti giurisdizionali e con motivazione meramente apparente».

Il motivo censura il decreto impugnato con riguardo alla questione fondamentale della nullità del contratto di cessione di

rami d'azienda del 9.8.2018, di cui si prospetta che sia stata dichiarata senza una effettiva e concreta motivazione, sostituita da un acritico richiamo alla conclusione raggiunta in tre altri procedimenti di opposizione allo stato passivo avviati da altrettante società del gruppo «Mercatone Uno» (Mercatone Uno Service S.p.A. e Mercatone Uno Estate S.p.A. e Marcatone Uno Logistics S.r.l.)

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta *per relationem* a un provvedimento giudiziario reso in un altro processo presuppone che essa sia autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. n. 459/2022).

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano si è limitato a fare richiamo a tre precedenti del medesimo ufficio, di uno dei quali ha riportato parzialmente il contenuto nei seguenti termini:

«*la giurisprudenza ha evidenziato la sussistenza dei seguenti due interessi fondamentali dei creditori di una procedura concorsuale: l'interesse a che dalla vendita dei beni del debitore insolvente venga ricavato un prezzo quanto più possibile vicino a quello di mercato e l'interesse a che l'attivo*

ricavato venga ripartito nel rispetto del principio della par condicio creditorum. *Il primo interesse fonda la pretesa di ogni singolo creditore a che la vendita venga nella forma più vantaggiosa e, dunque, nel rispetto di tutta la normativa diretta a garantire tale risultato. La trasposizione di detti principi nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi comporta che le norme di cui agli artt. 62 e 63 del D. Lgs. 270/1999, essendo dirette a salvaguardare una pluralità di interessi (quello dei creditori, quelli lavoratori, nonché l'interesse generale alla conservazione del patrimonio produttivo salvaguardando l'unità operativa dei complessi aziendali), non ammettano una difforme regolamentazione e pertanto costituiscano un limite inderogabile al potere discrezionale sia del commissario straordinario, sia del ministero dell'industria nell'espleta-mento delle attività richieste per pervenire all'alienazione dei beni dell'imprenditore insolvente sicché devono essere considerate norme imperative, alla cui violazione deve essere ricollegata la nullità dell'attività negoziale conclusiva della procedura di vendita ai sensi dell'art. 1418 cc (v. Cass. Civ. Sez. Un. n. 12247/09, App. Ancona 28.4.14 ne Il Fallimento n. 5/2015, pagg. 579 ss, Cass. Civ. Sez. Un. n. 23894/15, la quale ultima ha escluso unicamente la rilevanza di un'errata stima dell'azienda, valorizzando per contro il suo valore di mercato).*

"In fatto, in data 17.5.18 il MISE ha autorizzato (v. doc. 3 opposta) la vendita unitaria degli immobili, delle rimanenze e del marchio a Shernon e la vendita del perimetro residuale – a sua volta costituito dalle licenze commerciali e da immobili diversi da quelli per cui ha presentato offerta la Shernon – alla società terza Cosmo spa, alle condizioni di cui alle rispettive offerte, come successivamente integrate, tra le quali emerge,

con riferimento alla Shernon, quella di non vendere asset *di pertinenza del complesso aziendale, tranne il magazzino, da intendersi non già come complesso delle rimanenze, bensì come singole merci, stanti le differenze definitorie richiamate anche nel contratto preliminare e in quello definitivo.*

"Orbene, detta condizione è stata riportata esattamente nel contratto preliminare (doc. 7 opposta) nella parte in cui alla promissaria acquirente è fatto divieto di cedere beni aziendali diversi dalla merce (v. pag. 39 (C)), mentre nel contratto definitivo (doc. 15 opposta) è espressamente considerata non vietata la cessione in blocco di merce – cioè di tutte le rimanenze – posta in essere con qualsiasi modalità tecnico-legale (v. pag. 32 (C)) ed effettivamente realizzata dalla medesima Shernon con la cessione a terzi (GB Europe (2010) Limited) delle quote della newco Commerce srl (v. doc. 20 opposta), prima integralmente posseduta e già aggiudicataria delle rimanenze, lo stesso giorno della stipulazione del contratto definitivo e davanti allo stesso notaio.

*"Orbene, dall'applicazione dei suesposti principi alla fattispecie concreta sopra descritta emerge la contrarietà dell'operazione economica complessiva realizzata (*sub specie *della vendita frazionata delle rimanenze, in capo al terzo GB divenuto proprietario dell'aggiudicataria Commerce srl, e degli immobili e del marchio, in capo alla Shernon), rispetto a quella autorizzata dal MISE (sub specie di vendita unitaria degli immobili, delle rimanenze e del marchio alla Shernon anche attraverso società integralmente da questa possedute, come la Commerce srl) proprio in quanto più vantaggiosa e, conseguentemente, comporta la nullità del contratto definitivo di cessione che ha consentito il frazionamento della vendita con riferimento alle rimanenze*».

Alla testuale citazione non fa seguito alcuna ulteriore e autonoma spiegazione, se non la considerazione – che nulla aggiunge, perché si pone a valle della già dichiarata nullità – che quest'ultima non elide «*i diritti restitutori della parte opponente, atteso che … nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali*».

In tal modo, rimane opaca la descrizione del rapporto dell'«operazione economica complessiva realizzata» con «quella autorizzata dal MISE». Tale aspetto è particolarmente importante, se si considera che, a fondamento della ritenuta nullità virtuale, si invoca – sempre tramite la citazione del proprio precedente – un noto arresto delle Sezioni unite (sentenza n. 12247/2009), ove però il tema affrontato non era quello della difformità tra contratto concluso dai commissari straordinari e autorizzazione ministeriale, bensì quello della contrarietà, a monte, dell'intera procedura di liquidazione (comprese le autorizzazioni ministeriali) con le norme imperative di legge che disciplinano quella procedura (in particolare, si trattava della vendita come azienda in esercizio di un complesso di beni solo predisposto per l'esercizio di un'attività d'impresa in realtà mai attivata). La compiuta descrizione del rapporto tra il contratto e gli atti del procedimento che lo hanno preceduto costituisce una passaggio ineludibile della motivazione sulla dichiarata nullità virtuale, perché è parte integrante del discorso sulla individuazione delle norme che si assumono violate e di chi, e come, le abbia violate, dovendosi tenere presente la distinzione tra norme imperative sulla validità del contratto e norme (sempre imperative, ma) riguardanti il comportamento dei contraenti (la cui violazione

può essere fonte di responsabilità, ma non di nullità negoziali: Cass. S.u. n. 26724/2007), nonché la distinzione tra la diretta violazione delle norme imperative e il compimento di atti negoziali senza le prescritte autorizzazioni.

Su ciò la pronuncia è del tutto carente, con la conseguenza che – in punto di nullità del contratto di cessione dei rami aziendali del 9.8.2018 – non si apprezza nel decreto l'esistenza di una effettiva motivazione rispettosa del «minimo costituzionale» (Cass. S.u. n. 8053/2014) sindacabile in sede di legittimità, perché il suo contenuto non consente la completa individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione.

2. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei successivi motivi secondo, terzo e quarto, anch'essi volti a censurare, sotto diversi profili, la dichiarazione della nullità del contratto del 9.8.2018.

È infatti evidente che la mancanza di una effettiva motivazione sul punto cruciale preclude qualsiasi altra censura, che presupporrebbe il confronto tra la motivazione della decisione e le norme di diritto che regolano la materia.

3. Il quinto motivo di ricorso denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1375 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'interpretazione dell'accordo quadro del 2.7.2019 resa dal Tribunale, rispetto alla statuizione di rigetto della domanda volta a conseguire l'ammissione al passivo delle pretese elencate *sub* 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, laddove trattate congiuntamente dal giudice *a quo*».

Occorre riferire che, dopo il fallimento di Shernon Holding S.r.l., tra le due procedure intervenne, in data 2.7.2019, un «accordo quadro» sulla restituzione dei numerosi complessi

aziendali che erano stati oggetto del contratto di cessione con patto di riservato dominio del 9.8.2018. Il Tribunale di Milano ha interpretato questo contratto – in cui le parti hanno dato atto che «con la sottoscrizione … si perfeziona la restituzione dei complessi» – nel senso che con esso «non residua dunque spazio giuridico di ulteriore discussione sull'avvenuta restituzione dei complessi … con conseguente infondatezza di ogni pretesa risarcitoria che possa trarre titolo da una dedotta mancata riconsegna».

Secondo la ricorrente, in tal modo il tribunale avrebbe violato i canoni legali di interpretazione negoziale, con riferimento sia all'interpretazione letterale di altre clausole dell'«accordo quadro» (art. 1362, comma 1, c.c.), sia al canone di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.).

3.1. Il motivo è fondato.

Nel ricorso sono riportati vari stralci dell'«accordo quadro» per mettere in evidenza che esso prevedeva adempimenti successivi ed oneri, anche a carico del fallimento, che integravano (e, almeno in parte, contraddicevano) l'iniziale affermazione secondo cui la restituzione dei complessi si sarebbe *perfezionata* già con la sottoscrizione dell'accordo medesimo. Del resto, lo stesso tribunale ha sottolineato le difficoltà connesse all'esecuzione dell'«accordo quadro» e, in particolare, i ritardi dovuti all'esigenza dei (nuovi) commissari, di ottenere «l'autorizzazione del MISE alla proroga del programma di gestione …, tanto da rendere necessario al fallimento di procedere all'offerta reale». Sebbene concentrata sugli obblighi gravanti sull'amministrazione straordinaria, tale considerazione risulta incompatibile con l'interpretazione dell'«accordo quadro» nel senso che la sua stipulazione presupponesse una restituzione già avvenuta e precludesse

qualsiasi ulteriore discussione in merito alla stessa. Se così fosse, non ci sarebbe stato alcuno spazio per un'offerta reale di una restituzione già avvenuta.

In questo senso risulta pertinente, nella rubrica del motivo di ricorso, anche il riferimento all'art. 1366 c.c., perché sarebbe contraria a buona fede un'interpretazione del contratto secondo cui l'immediato *perfezionamento* della restituzione dei rami d'azienda avrebbe precluso «ogni ulteriore discussione sull'avvenuta restituzione», ma solo a carico di una delle parti e non anche a carico dell'altra.

A fronte dei citati criteri di ermeneutica, e tenuto conto del tema d'indagine che atteneva alla esecuzione dell'accordo quadro, appare nel complesso ingiustificata la conclusione assiomaticamente assunta dal tribunale nei menzionati termini preclusivi di qualsiasi successiva discussione sulla restituzione dei complessi aziendali. Questione di cui invece il tribunale dovrà occuparsi specificamente nel rispetto dei criteri stessi, e nei limiti di quanto non coperto da giudicato all'esito della presente decisione.

4. Al quinto motivo è connesso il sesto, che è così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1218 c.c., rispetto all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui il tribunale, attribuendo erroneamente valenza liberatoria all'accordo quadro del 2.9.2019, ha (i) finito per escludere la necessità che il fallimento, dinanzi alle contestazioni di inadempimento dell'odierna ricorrente, fornisse puntuale dimostrazione dell'intervenuta riconsegna dei complessi aziendali e dell'intervenuta esecuzione degli adempimenti all'uopo necessari; (ii) erroneamente escluso l'ammissione al passivo delle pretese elencate sub. 1, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15».

4.1. Occorre dire che il Tribunale di Milano non ha fatto applicazione delle norme sul riparto degli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale che il ricorrente assume essere state violate nel decreto impugnato. Ha semplicemente escluso – sulla base dell'interpretazione dell'«accordo quadro» oggetto del precedente motivo – che vi fossero obblighi di restituzione a carico del fallimento. Atteso l'accoglimento di quel medesimo motivo, la censura resta assorbita.

5. Il settimo motivo denuncia «omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti rispetto all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laddove il tribunale, dopo aver erroneamente escluso la fondatezza delle voci di credito nn. 10-15 per le illegittime ragioni anzidette, opinando rispetto ad esse, ha altresì aggiunto che le medesime sarebbero sprovviste di supporto probatorio».

Il motivo si concentra sui vari crediti vantati con riguardo agli impianti fotovoltaici presenti nei complessi aziendali (canoni di locazione, i.v.a. sui canoni, indennità di occupazione, rimborso costi di gestione), su cui il tribunale ha negato l'ammissione al passivo aggiungendo l'alternativa motivazione che «i crediti sono anche sforniti di idoneo supporto documentale» e che «per quanto più direttamente attiene alla richiesta di rimborso per la produzione di energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici è del tutto generico il capitolo di prova dedotto».

5.1. Il motivo è inammissibile, perché dietro la dichiarata intenzione di denunciare l'omesso esame di «fatti decisivi», si propone, in realtà, una diversa valutazione di documenti che il tribunale, sia pure in modo sintetico, ha preso in considerazione, ritenendoli insufficienti a fornire la necessaria prova a sostegno della domanda («Il documento non è illeggibile come afferma il

fallimento, ma è incomprensibile nel suo nesso con il credito affermato, e tale salto logico-fattuale non è colmabile mediante la prova testimoniale»).

Si deve allora ribadire che non compete alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove e un nuovo accertamento del fatto, che è riservato ai giudici del merito.

6. L'ottavo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione degli artt. 93, 95, 98, 111, 111-*bis* legge fall., rispetto all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., nella parte in cui il tribunale, con riferimento al credito azionato alla voce n. 8, relativo alla indennità di occupazione degli immobili ancora occupati dalle rimanenze del fallimento, ha ritenuto inammissibile la dilatazione del *petitum* effettuata dall'esponente, ritenendo ammissibile la domanda esclusivamente per quanto attiene all'importo enunciato in sede di insinuazione allo stato passivo».

Come già si è accennato nella esposizione dei «fatti di causa», il credito vantato a titolo di indennità di occupazione dei complessi aziendali (parzialmente ancora occupati da beni mobili di pertinenza del fallimento) venne indicato in € 6.418.692, nell'insinuazione al passivo e in € 32.088.111,48 nel ricorso in opposizione (in entrambi i casi al netto dell'i.v.a.), in considerazione di quanto nel frattempo ulteriormente maturato.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile la modifica incrementativa del *petitum* e tenuto ferma la domanda nell'importo capitale originario di € 6.418.692, che poi ha comunque rigettato. Secondo la ricorrente, invece, non si tratterebbe di una inammissibile *mutatio libelli*, bensì di un mero aggiornamento del *quantum* di un credito che rimane sempre il medesimo, perché via via maturato dal perdurare del medesimo illecito permanente consistente nella mancata liberazione degli

immobili, nonostante gli impegni presi con il citato «accordo quadro» del 2.7.2019. A giudizio della ricorrente, il naturale accrescimento dell'importo dovrebbe essere automaticamente riconosciuto anche in fase di riparto e, qualora si volesse invece ravvisare a ciò un ostacolo nel divieto di mutare lo stato passivo senza il coinvolgimento degli altri creditori, avrebbe dovuto comunque essere accolta la domanda perlomeno nell'importo di € 18.668.793, già indicato nelle osservazioni al progetto di stato passivo.

6.1. Il motivo è inammissibile, sia pure dovendosi procedere a una correzione della motivazione adottata sul punto dal tribunale.

La stessa ricorrente dichiara che, «sin dal principio, ha formulato una domanda dichiaratamente aperta». Il che collima con l'interpretazione datane dal tribunale («La domanda era stata sin dall'inizio formulata in modo "aperto", vale a dire con riferimento anche alle somme maturande sino alla data di effettiva riconsegna»).

Ma, allora, il tema non era tanto quello della modifica della domanda con il ricorso in opposizione, quanto piuttosto, a monte, quello dell'ammissibilità – in sede di verifica dello stato passivo – di una «domanda aperta», ovverosia di una domanda indefinita nel *quantum*.

La risposta in proposito non può che essere negativa, perché l'ammissione di un credito di importo indeterminato contrasta, non solo con la lettera dell'art. 93, comma 3, n. 2, legge fall., ma anche con la funzione stessa dell'accertamento del passivo, che persegue l'obiettivo di semplificazione e celerità (Cass. n. 32750/2022) e le cui risultanze sono l'intangibile presupposto del successivo riparto (Cass. nn. 26655/2025; 20731/2023).

Questa regola soffre eccezioni che riguardano soltanto gli accessori del credito in linea capitale, nei casi in cui è previsto che essi possano continuare a maturare anche dopo l'accertamento del passivo (art. 54, comma 3, legge fall.; disposizione ora ripetuta nell'art. 153, comma 3, c.c.i.i.). Ma non è mai consentito ammettere un credito di importo capitale incerto e variabile, perché ciò sarebbe in contrasto con la formazione e la cristallizzazione dello stato passivo quale esito naturale del procedimento di accertamento.

È dunque sufficiente correggere la motivazione del decreto, non potendo la ricorrente dolersi del mancato accoglimento di una domanda che, per come formulata e correttamente interpretata dai giudici del merito, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile fin dalla verifica dello stato passivo.

7. La decisione ora assunta sull'ottavo motivo – con il rilievo dell'inammissibilità *ab origine* di una domanda di ammissione al passivo «aperta» e, quindi, indeterminata nel *quantum* – assorbe l'esame dei tre motivi di ricorso successivi, in quanto essi riguardano in particolare proprio la voce di credito oggetto della domanda indeterminata, ovverosia «l'indennità di occupazione dei locali rimasti occupati dalle rimanenze del fallimento», come emerge chiaramente dalle relative rubriche:

7.1. il nono motivo denuncia «nullità del decreto, violazione e falsa applicazione dell'art. 99 della legge fall. e degli artt. 132, comma 2, n. 4, [c.p.c.] e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove il tribunale ha escluso la fondatezza della pretesa creditoria afferente all'indennità di occupazione dei locali rimasti occupati dalle rimanenze del fallimento, *per relationem* ad altro

provvedimento giurisdizionale, e con motivazione meramente apparente»;

7.2. il decimo motivo censura «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1375 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all'interpretazione dell'accordo quadro del 2.7.2019 resa dal tribunale, rispetto alla statuizione di rigetto della domanda volta a conseguire l'ammissione al passivo dell'ottava voce di credito insinuata dall'esponente relativa agli oneri di occupazione maturati in considerazione della mancata asportazione delle rimanenze da parte del fallimento»;

7.3. l'undicesimo motivo, proseguendo la serie delle critiche all'interpretazione dell'«accordo quadro» del 2.7.2019, è così rubricato: «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1183 c.c., 1175 c.c., e 1375 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui è stata esclusa la voce di credito n. 8 relativa al credito da illegittima occupazione maturato in considerazione della mancata asportazione delle rimanenze da parte del fallimento, stante l'asserita tolleranza esigibile da quest'ultimo in ragione della mancata previsione di un termine di adempimento».

8. I motivi da 12 a 18 riguardano separate e specifiche voci di credito e sono così rubricati:

8.1. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., rispetto all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere il Tribunale di Milano, facendo mal governo dell'anzidetta disposizione, escluso l'ammissione al passivo delle poste di credito insinuate ai nn. 3 e 4, assumendo che le stesse sarebbero state prive di dimostrazione perché basate su documentazione asseritamente inadeguata» (motivo 12).

8.2. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere il Tribunale di Milano escluso la voce di credito di cui ai nn. 5 e 6, della insinuazione al passivo proposta dall'odierna ricorrente, variando la *causa petendi* della domanda da essa formulata, e dunque statuendo su di una pretesa differente ed invero mai effettivamente spiegata, così dando luogo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato» (motivo 13).

8.3. «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1375, 2043 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tribunale di Milano escluso la voce di credito di cui ai nn. 5 e 6, della insinuazione al passivo proposta dall'odierna ricorrente, malgrado sussistessero tutti i presupposti funzionali al relativo accoglimento» (motivo 14).

8.4. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. laddove il Tribunale di Milano, compiendo un errore percettivo nell'esame delle prove offerte al fine di dimostrare i pregiudizi degli immobili retrocessi, frutto della violazione degli obblighi di custodia e manutenzione gravanti sulla parte intimata, è giunto a ritenerne insussistente la prova» (motivo 15).

8.5. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere il Tribunale di Milano, compiendo un errore percettivo, rigettato la richiesta della ricorrente relativa al rimborso degli oneri di registrazione di contratti di locazione invero trasferiti alla parte intimata, addebitandogli [*sic*] il non aver specificato, tra i vari e molteplici mezzi di prova articolati, quelli afferenti a tale credito, onerando il tribunale di individuarli» (motivo 16).

8.6. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e degli artt. 2696 c.c. e 1203, n. 5, c.c., per avere il Tribunale di Milano, richiamando *per relationem* le allegazioni della parte opposta, compiendo un errore di percezione e violando gli artt. 2697 c.c. e 1203, n. 5, c.c. ha giudicato [*sic*] come non provati i crediti della ricorrente identificati con i numeri da n. 18 a 33 nella tabella posta alle pagine 52 e 53 dell'atto introduttivo della fase gravata» (motivo 17).

8.7. «Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., rispetto all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., laddove il Tribunale di Milano ha ritenuto indimostrato il pagamento da parte del subconduttore Autolavaggio Rapido S.a.s. di Canton Orfeo al curatore del fallimento intimato escludendo per tale motivo il dovere di questi di corrispondere e/o girocontare quanto ricevuto alla parte ricorrente» (motivo 18).

9. I motivi che denunciano la violazione dell'art. 115 c.p.c. o dell'art. 116 c.p.c. (motivi 12, 15, 16, 17 e 18) sono inammissibili, perché è evidente l'intento di ottenere dalla Corte di cassazione nient'altro che un riesame del fatto, ovverosia un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, con un esito diverso da quello cui è giunto il giudice del merito.

Non si può pertanto fare altro che ribadire, ancora una volta, l'ovvio principio per cui l'accertamento dei fatti compete esclusivamente al giudice del merito, nell'ambito dell'esercizio di un potere discrezionale che, seppure delimitato dalle norme processuali, all'interno di quel perimetro resta del tutto insindacabile in sede di legittimità.

10. Il tredicesimo motivo – che prospetta una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – si concentra sul rigetto della domanda di ammissione al passivo di

due crediti corrispondenti agli importi che M. Business S.r.l. aveva versato a titolo di cauzioni alle società locatrici degli immobili in cui erano collocati i rami d'azienda oggetto di cessione con patto di riservato dominio.

Il tribunale ha accolto, sul punto, l'eccezione di «carenza di legittimazione passiva» sollevata dal fallimento, avendo ritenuto che «soggetto obbligato alla restituzione della cauzione, peraltro una volta maturatone il presupposto, che è la cessazione del contratto e il rilascio dell'immobile, è il locatore, e non il conduttore».

La ricorrente sostiene che il tribunale non avrebbe inteso in modo corretto la *causa petendi* (da qualificare in termini di risarcimento del danno per la perdita del diritto alla restituzione nei confronti dei locatori) e si sarebbe dunque pronunciato su una domanda diversa da quella svolta.

10.1. Il motivo è inammissibile, perché il tribunale ha interpretato in un certo modo la domanda di parte e l'interpretazione in sé non può dirsi implausibile.

Non viene denunciata la violazione dei canoni legali di interpretazione degli atti negoziali, a certe condizioni ritenuti applicabili anche all'interpretazione degli atti processuali di parte (*ex multis*, Cass. nn. 2360/2025; 16057/2016). Invece, la ricorrente rifiuta esplicitamente il tema dell'interpretazione della domanda posto che sostiene che la *causa petendi* restitutoria sarebbe stata «letteralmente inventata» dal tribunale. Affermazione, questa, smentita anche dalla semplice lettura dello stralcio del ricorso in opposizione allo stato passivo riportato ad illustrazione del motivo: «ai sensi dell'art. 36 legge n. 392 del 1978, il conduttore cedente ha diritto a recuperare dal cessionario e non dal locatore ceduto la somma a suo tempo a quest'ultimo versata a titolo di deposito cauzionale».

11. La decisione sul tredicesimo motivo determina la sorte anche del quattordicesimo, che si duole di un'errata decisione sulla domanda di risarcimento di un danno pari alla misura delle cauzioni versate ai locatori degli immobili, domanda sulla quale però il tribunale non si è pronunciato, come inevitabile conseguenza della insindacabile diversa interpretazione data alla domanda stessa come domanda restitutoria e non risarcitoria.

12. Accolto il ricorso nei termini appena esposti, il decreto impugnato viene cassato in relazione ai motivi accolti, il quinto nei limiti della rilevanza delle voci di credito ancora in discussione all'esito della declaratoria di inammissibilità degli altri. Segue il rinvio al medesimo Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo e, per quanto di ragione, il quinto motivo di ricorso – assorbiti o inammissibili i rimanenti motivi, come precisato in motivazione –, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Milano, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.6.2026.

Il Presidente

Francesco TERRUSI